



COMUNE DI ARBUS

(Provincia del Sud Sardegna)

Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 14.11.2022

I N D I C E

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Autonomia organizzativa e funzionale
- Art. 3 Interpretazione
- Art. 4 Sede consiliare
- Art. 5 Pubblicità delle sedute

CAPO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI

- Art. 6 Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 7 Funzioni del Presidente del Consiglio
- Art. 8 Organizzazione delle attività del consiglio dei gruppi consiliari
- Art. 9 Organizzazione dei lavori del consiglio
- Art. 10 Ordine dei lavori
- Art. 11 Compiti del Presidente del Consiglio e della conferenza dei capigruppo
- Art. 12 Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
- Art. 13 Capigruppo consiliari
- Art. 14 Conferenza dei capigruppo
- Art. 15 Commissioni consiliari
- Art. 16 Attribuzioni delle commissioni permanenti
- Art. 17 Attribuzioni delle commissioni speciali
- Art. 18 Attribuzioni delle commissioni d'indagine, controllo e garanzia

CAPO III SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 19 Sedute pubbliche e aperte
- Art. 20 Sedute segrete
- Art. 21 Convocazione del consiglio comunale
- Art. 22 Avviso di convocazione – termini di consegna
- Art. 23 Annullamento della seduta
- Art. 24 Numero legale – prima e seconda convocazione
- Art. 25 Ordine del giorno
- Art. 26 Deposito delle proposte per la consultazione
- Art. 27 Verifica del numero legale - scrutatori
- Art. 28 Funzioni del Segretario – verbale delle sedute
- Art. 29 Disciplina delle sedute
- Art. 30 Ordine delle sedute - sanzioni
- Art. 31 Comportamento del pubblico
- Art. 32 Sospensione e scioglimento dell'adunanza
- Art. 33 Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 34 Durata degli interventi
- Art. 35 Fatto personale
- Art. 36 Mozione d'ordine
- Art. 37 Richiami al regolamento e all'ordine del giorno
- Art. 38 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 39 Presentazione di emendamenti
- Art. 40 Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 41 Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

- Art. 42 Chiusura della discussione
- Art. 43 Dichiarazione di voto - votazione
- Art. 44 Modalità di votazione
- Art. 45 Votazione per alzata di mano
- Art. 46 Votazione per appello nominale
- Art. 47 Votazione a scrutinio segreto
- Art. 48 Validità delle deliberazioni
- Art. 49 Proclamazione del risultato – immediata eseguibilità

CAPO IV

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

- Art. 50 Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni
- Art. 51 Interrogazioni
- Art. 52 interpellanze
- Art. 53 Svolgimento delle interrogazioni e interpellanze
- Art. 54 Mozioni
- Art. 55 Presentazione e svolgimento delle mozioni
- Art. 56 Votazione delle mozioni
- Art. 57 Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni
- Art. 58 Ordini del giorno

CAPO V

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

- Art. 59 Diritto di iniziativa
- Art. 60 Diritto di accesso
- Art. 61 Diritto di informazione

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 62 Rinvio
- Art. 63 Entrata in vigore e forme di pubblicità

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali, secondo le disposizioni statutarie e normative vigenti.

Articolo 2 – Autonomia organizzativa e funzionale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. L'ufficio segreteria ne assicura la sua attuazione.

Articolo 3 – Interpretazione

1. Quando nel corso delle sedute o al di fuori delle stesse si presentano situazioni che non siano disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, laddove nominato, sentito il Segretario Comunale, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 4 – Sede consiliare

1. Il Consiglio si riunisce nella propria sede in una sala appositamente predisposta.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale.
3. La stampa e il pubblico assistono alle sedute del Consiglio in settori riservati.
4. Il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia motivato da ragioni di opportunità amministrativa o politica.
5. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
6. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Regione autonoma della Sardegna, della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea. Le tre bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.

Articolo 5 - Pubblicità delle sedute

1. Il Presidente del Consiglio predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del Consiglio e dei relativi ordini del giorno.
2. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo nei casi stabiliti dalla legge e comunque quando si tratti di questioni inerenti alla sfera personale.
3. Ai sensi del Regolamento per l'attività di ripresa audiovisiva delle sedute del Consiglio Comunale e per la loro diffusione in streaming (Deliberazione C.C. n. 40 del 30/07/2021 e ss.mm.ii.), è garantita la trasmissione video in diretta delle sedute del Consiglio comunale, sul sito istituzionale del Comune o sui canali istituzionali dell'Ente, e può essere autorizzata la trasmissione delle stesse anche da parte delle emittenti radiotelevisive e dei gestori di testate telematiche di informazione che ne fanno motivata richiesta al Responsabile di Servizio competente.
4. Delle sedute a porte chiuse è redatto un verbale sintetico, a cura del Segretario Comunale, con l'annotazione degli argomenti trattati, degli interventi e delle deliberazioni adottate.

CAPO II
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE,
GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 6 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Tutte le sedute del Consiglio successive alla prima sono presiedute dal Sindaco o, se nominato, dal Presidente del Consiglio. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del Presidente del Consiglio, le funzioni degli stesse vengono svolte dal Sindaco o, in sua assenza o altro impedimento, dal Vice-Sindaco o, in ulteriore subordine, dal Vice-Presidente del Consiglio, laddove nominato, se è consigliere comunale, altrimenti dal consigliere anziano. Il consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il consigliere anziano è considerato il più anziano di età.

Articolo 7 – Funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio, rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.
2. A tal fine, ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento; mantiene l'ordine della seduta.
3. Il Presidente del Consiglio, oltre a esercitare le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie:
 - a) fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, anche con l'ausilio di strumenti radio-audiovisivi;
 - b) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche al fine di consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
 - c) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, e interrogazioni;
 - d) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute dello stesso;

**Articolo 8 – Organizzazione delle attività del Consiglio
comunale e delle commissioni consiliari**

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, predispone il calendario delle sedute del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i presidenti delle commissioni interessate, promuove l'esame congiunto da parte di più commissioni di argomenti di interesse comune.

Articolo 9 – Organizzazione dei lavori del Consiglio comunale.

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, organizza l'attività del Consiglio comunale definendo l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e il programma dei lavori, nell'ambito del quale viene stabilito il numero di sedute da riservare alla discussione:
 - a. dei problemi di interesse generale;
 - b. dei provvedimenti deliberativi;

- c. degli ordini del giorno, delle mozioni e delle interrogazioni.
2. Il Presidente del Consiglio, può decidere, in relazione a situazioni sopravvenute di motivata urgenza, di inserire nel calendario dei lavori argomenti anche non compresi nel programma, stabilendo, se del caso, lo svolgimento di sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.
 3. Per le convocazioni in sessione ordinaria possono essere previsti all'Ordine del giorno esclusivamente argomenti riguardanti il bilancio di previsione e il conto consuntivo, fatta eccezione per le proposte di deliberazione avente carattere di urgenza.

Articolo 10 – Ordine dei lavori

1. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è pubblicato all'Albo pretorio informatico del Comune, contestualmente trasmesso ai consiglieri e agli assessori, in allegato all'avviso di convocazione.

Articolo 11 – Compiti del Presidente del Consiglio e della Conferenza dei capigruppo

1. Ferme restando le altre attribuzioni previste dal presente regolamento, il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo:
 - a) organizza l'attività del Consiglio comunale anche mediante la consultazione, singolarmente o in sede di conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari appositamente convocati;
 - b) convoca il Consiglio Comunale qualora ne facciano richiesta 1/5 dei Consiglieri entro i termini previsti dall'art. 11 comma 3 dello Statuto Comunale;
 - c) decide sulle richieste dei consiglieri circa la procedura d'urgenza da riconoscere alle mozioni;
 - d) autorizza la partecipazione di consiglieri comunali a convegni, congressi, viaggi di studio e di rappresentanza dell'Ente, il cui onere ricada sull'amministrazione comunale;
 - e) invita in audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
 - f) formula proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio, delle commissioni, dei gruppi consiliari e del proprio ufficio.

Articolo 12 – Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, darne comunicazione in forma scritta al Presidente del Consiglio.
2. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
3. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
4. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.

5. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
6. Il consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo esistente o al gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dal presente regolamento.
7. È fatta salva la possibilità di costituire gruppi consiliari all'interno del Consiglio Comunale, diversi da quelli delle liste che hanno eletto Consiglieri e dal gruppo misto, con un numero minimo di almeno 2 Consiglieri Comunali.

Articolo 13 - Capigruppo consiliari

1. Ogni gruppo, prima dell'inizio della prima seduta del Consiglio, nomina il proprio capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il più anziano di età. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate al Segretario comunale, con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.
2. Della costituzione e delle modificazioni dei gruppi consiliari viene data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Articolo 14 - Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, laddove nominato o, in sua assenza, dal consigliere anziano. Ne sono membri tutti i capigruppo.
2. La Conferenza è ordinariamente convocata almeno 5 (cinque) giorni prima di ciascuna seduta del Consiglio. In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio, la può convocare con breve anticipo, immediatamente prima dell'ora prevista per lo svolgimento del Consiglio comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta medesima, sospendendola.
3. La conferenza, oltre ai compiti ad essa attribuiti dallo statuto comunale e dal presente regolamento:
 - a) collabora con il Presidente del Consiglio alla programmazione dei tempi delle sedute del Consiglio;
 - b) svolge attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il Presidente del Consiglio ritenga opportuno acquisirne il parere.

Articolo 15 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire con apposita delibera commissioni consiliari:
 - a) permanenti;
 - b) temporanee e speciali - di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.
2. In ogni commissione sarà rappresentata proporzionalmente la minoranza. In ogni caso, ogni gruppo consiliare dovrà essere rappresentato da almeno un componente in ciascuna commissione.
3. Il Consiglio determinerà, di volta in volta, il numero dei componenti delle commissioni temporanee e speciali e l'oggetto da sottoporre allo studio o alle inchieste, ed il termine entro il quale dovranno essere conclusi i lavori. La nomina dei membri della commissione dovrà avvenire a votazione segreta.
4. Le commissioni permanenti saranno composte da cinque componenti (di cui tre di maggioranza e due di minoranza tenendo conto di quanto indicato nel comma 2 del presente articolo) compreso l'Assessore competente. Potranno essere nominati componenti delle commissioni i consiglieri comunali o esterni indicati dai gruppi consiliari, fatto salvo il

Presidente. Ai componenti esterni non verrà corrisposto alcun compenso e/o rimborso spese per la presenza all'interno delle commissioni.

5. Il Presidente provvederà alla convocazione della rispettiva commissione.
6. Il commissario più giovane avrà le funzioni di Segretario.

Articolo 16 – Attribuzioni delle Commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati.
2. Spetta alle commissioni permanenti esaminare preventivamente, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla loro ricezione, le proposte di deliberazione, le istanze, le petizioni e proposte regolarmente presentate da sottoporre al Consiglio comunale. Trascorso infruttuosamente detto termine, la proposta di deliberazione sarà comunque iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale. La Giunta può sottoporre direttamente al Consiglio le proposte di particolare urgenza, salva la facoltà del Consiglio stesso di deferirne l'esame alle commissioni competenti, ovvero anticipare l'iscrizione dell'argomento all'Ordine del giorno del Consiglio nelle more della espressione del parere da parte della commissione competente.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze le commissioni permanenti possono richiedere l'audizione di funzionari del Comune.

Articolo 17 – Attribuzioni delle Commissioni temporanee

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto o un accadimento per il quale è necessaria l'acquisizione di particolari conoscenze.
2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di istituzione, ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Articolo 18 – Attribuzioni delle commissioni speciali d'indagine, controllo e garanzia

1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, e su proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, con esclusione dal computo del Sindaco, commissioni speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3. L'oggetto e la durata delle commissioni sono stabiliti con la deliberazione di loro istituzione.

CAPO III
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 19 – Sedute pubbliche e aperte

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. La pubblicità è garantita anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi secondo le modalità stabilite dal Regolamento per le riprese audiovisive delle sedute del consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
3. I provvedimenti concernenti singole persone che non comportino apprezzamenti, nonché quelli relativi alla decadenza di consiglieri, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta.
4. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.
5. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa per il Comune o per i terzi la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente del Consiglio, a maggioranza di voti espressi in forma palese o segreta, se richiesta da almeno 8 (otto) consiglieri, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.
6. La seduta aperta può essere convocata in via straordinaria dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, nei casi in cui si ritenga necessario l'intervento in aula e nella discussione di cittadini, personalità o parti sociali, politiche e culturali interessate ai temi da discutere.

Articolo 20 – Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.
2. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio, gli assessori ed il solo Segretario comunale o suo sostituto, vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 21 – Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, è disposta con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede della seduta.
2. L'avviso di convocazione è trasmesso telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun consigliere, se già in possesso, ovvero assegnato dall'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dall'insediamento.
3. La consegna dell'avviso si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere. Le relative ricevute di accettazione e di consegna sono conservate digitalmente a corredo degli atti della seduta consiliare.
4. In caso di materiale impossibilità di provvedere alla spedizione telematica, l'avviso di convocazione sarà consegnato a mano dal messo comunale al domicilio eletto nel Comune dal consigliere comunale entro dieci giorni dall'insediamento, secondo le modalità di seguito indicate.

5. Il messo rimette alla segreteria generale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata con le modalità della consegna. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente i nominativi di più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti della seduta consiliare.
6. Fino a quando non è stato comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata per la spedizione telematica degli avvisi, né è avvenuta l'elezione di domicilio di cui al precedente comma 4, il Presidente del Consiglio provvede a far notificare tramite messo comunale, ovvero a far spedire l'avviso di convocazione, al domicilio anagrafico dell'interessato a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Articolo 22 – Avviso di convocazione - termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le sedute deve essere consegnato ai destinatari almeno:
 - a) cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta, per le sessioni ordinarie, ovvero, escludendo dal computo il giorno iniziale e finale tenendo conto dei giorni festivi;
 - b) tre giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta, per le altre sessioni;
2. Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la seduta.
3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute altri argomenti, occorre darne avviso scritto, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti e seguendo le stesse modalità e gli stessi termini di cui in precedenza per la consegna.
4. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa alla seduta del Consiglio.

Articolo 23 – Annullamento della seduta

7. L'annullamento di una seduta già convocata è disposto con avviso scritto trasmesso, secondo le modalità di cui all'articolo 21, almeno tre ore prima della seduta.

Articolo 24 – Numero legale - prima e seconda convocazione.

1. Il Consiglio non può validamente deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà del numero dei suoi componenti, computando a tal fine anche il Sindaco.
2. I consiglieri che dichiarino di astenersi o siano presenti ma non votanti concorrono a formare il numero legale per la validità delle adunanze. Non concorrono coloro che si allontanano dalla sala o che debbano allontanarsi nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Quando la prima convocazione è andata deserta perché il numero legale non è raggiunto entro il termine di 60 minuti da quella stabilita nell'avviso di convocazione, ovvero perché nel corso della seduta è stata accertata la mancanza di tale requisito, il numero legale per la validità della seduta in seconda convocazione da tenersi, per gli argomenti iscritti nel programma dei lavori della seduta in cui è mancato il numero legale, nella seduta successiva già convocata od in altra seduta da convocare ai sensi dell'art. 21, è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, senza computare il Sindaco.
4. Nella seduta di seconda convocazione non si può deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, statuto o regolamento, maggioranze speciali.

5. Gli avvisi per le sedute di seconda convocazione sono consegnati con le modalità ed i termini di cui all'articolo 21.

Articolo 25 – Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale costituisce l'Ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio stabilire, rettificare o integrare l'Ordine del giorno, sentita la Conferenza dei capigruppo.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, in modo tale da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
5. L'ordine dei lavori segue, di norma, il criterio cronologico di iscrizione all'ordine del giorno. Hanno, in ogni caso, la precedenza le proposte di deliberazione e, nell'ambito di quest'ultime, quelle attinenti alla composizione degli organi istituzionali e contenenti ratifiche delle deliberazioni d'urgenza; seguono le mozioni e le interrogazioni dei consiglieri.
6. Gli argomenti rimangono iscritti all'ordine del giorno fintanto che il proponente non ne chieda il ritiro.

Articolo 26 – Deposito delle proposte per la consultazione

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, devono essere posti a disposizione dei consiglieri comunali contestualmente all'invio della convocazione del Consiglio Comunale con il deposito presso l'ufficio segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione e con modalità idonee a garantirne la piena conoscibilità.
2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai consiglieri.
3. All'inizio della seduta, le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.
4. Il documento concernente le linee programmatiche è depositato dal Sindaco presso l'ufficio segreteria almeno 10 giorni precedenti lo svolgimento della seduta di presentazione delle stesse per la consultazione da parte dei consiglieri.

Articolo 27 – Verifica del numero legale. Scrutatori

1. La seduta del Consiglio comunale ha inizio con la verifica del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri, fatto dal Segretario comunale.
2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.
3. Ciascun consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
4. Costatata la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta per un massimo di 30 minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.
5. Una volta verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente del Consiglio, designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
6. Gli scrutatori, che nel corso della seduta per qualsiasi motivo si assentano, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati designati.

Articolo 28 - Funzioni di segretario.

1. Il Segretario comunale, o il Vice Segretario, svolge le funzioni di segretario di seduta del Consiglio, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario comunale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-Segretario e, altresì, viene sostituito dal Vice-Segretario quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
2. L'esclusione del Segretario comunale è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.
3. Nell'attività di verbalizzazione, compito del Segretario è quello di ricevere la volontà del Consiglio, non dei singoli consiglieri, dei quali, giuridicamente, rileva solo l'assenza o la presenza, la dichiarazione di voto resa, ed il voto espresso. È facoltà di ciascun consigliere quella di intervenire alle sedute preparando prima, per ogni punto inserito all'Ordine del giorno, la propria dichiarazione di voto in forma scritta; dichiarazione della quale dare lettura prima della votazione e fare allegare alla deliberazione. Così da essere garantito da ogni possibile errore di travisamento del proprio pensiero. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.
4. I verbali di deliberazione sono approvati nella seduta di Consiglio comunale successiva. Il processo verbale è dato per letto, ritenendosi che i consiglieri abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado di fare osservazioni e rilievi. Se sul processo verbale nessuno muove osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo una votazione questa avrà luogo per alzata di mano. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli argomenti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche.

Articolo 29 – Disciplina delle sedute.

1. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati.
2. I consiglieri che intendano parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio, all'inizio e nel corso del dibattito fino al termine della discussione. Tuttavia il Presidente del Consiglio, può dichiarare chiuse le iscrizioni a parlare in qualsiasi momento, previo invito ai consiglieri di iscriversi.
3. Ogni consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Il Presidente del Consiglio, può richiamarlo a concludere l'esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione.
4. Nel caso in cui il consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente del Consiglio può togliergli la parola.

Articolo 30 - Ordine delle sedute. Sanzioni

1. Se un consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti o offensive, il Presidente del Consiglio, lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
2. Se un consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente del Consiglio, pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente del Consiglio lo espelle dall'aula.

3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono essere revocati, sentite le giustificazioni del consigliere.

Articolo 31 – Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio, può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
3. In caso di più grave impedimento, il Presidente del Consiglio può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
4. Il Presidente del Consiglio, inoltre, può disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula.

Articolo 32 – Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Presidente del Consiglio, è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

Articolo 33 – Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'Ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'Ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso Ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del Presidente del Consiglio o di un consigliere. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.
3. La trattazione di un argomento all'Ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente del Consiglio, o di un consigliere, per essere successivamente proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione.
4. Il Consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'Ordine del giorno.
5. Le decisioni del Consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 34 - Durata degli interventi

6. Ordinariamente l'esposizione del punto all'Ordine del giorno da parte del relatore non può superare i 15 minuti. La durata di ogni intervento successivo non può superare i 10 minuti.
7. I consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Presidente del Consiglio.
8. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente del Consiglio, invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il medesimo Presidente del Consiglio nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
9. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
10. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di 3 minuti.

Articolo 35 – Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ovvero opinioni non espresse o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi.
3. Il Presidente del Consiglio, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale.
4. Se il consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio, decide il Consiglio senza discussione.

Articolo 36 – Mozione d'ordine.

1. Ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine, richiamandosi alla legge, al regolamento, all'Ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione.
2. Il Presidente del Consiglio decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione da parte del proponente rispetto alla decisione del Presidente del Consiglio, decide il Consiglio senza discussione.

Articolo 37 – Richiami al regolamento e all'ordine del giorno

1. I richiami al regolamento o all'Ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali.
2. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre 2 minuti ciascuno.
3. Il Presidente del Consiglio, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.
4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente del Consiglio, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

Articolo 38 – Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione; nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi. Il tempo massimo per esporre le questioni pregiudiziali o sospensive non può superare i 5 minuti e devono essere formulate dai Capi-gruppi consiliari. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
2. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio delibera con unica votazione.

Articolo 39 – Presentazione di emendamenti

1. Eventuali emendamenti concernenti l'argomento in discussione devono essere presentati entro 48 ore precedenti la data fissata per il Consiglio comunale.
2. Per gli emendamenti riguardanti il bilancio e le variazioni di bilancio, si fa riferimento al vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata.
3. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente del Consiglio, il quale li trasmette all'ufficio competente per la relativa istruttoria tecnica ed eventualmente contabile.
4. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro consigliere può farlo proprio.

5. In casi eccezionali, è possibile presentare emendamenti in corso di seduta. In tali casi il Segretario comunale, su richiesta del Presidente del Consiglio, esprime il parere di regolarità tecnica laddove sia competente in materia. Il provvedimento in trattazione è rinviato se l'emendamento richiede l'attestazione della relativa copertura finanziaria e ciò non sia possibile nel corso della seduta.
6. Il Presidente del Consiglio dichiara inammissibili gli emendamenti estranei all'argomento in discussione.

Articolo 40 – Richiesta di votazione per parti separate

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.
2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni consigliere; sulla domanda il Consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Articolo 41 – Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Prima della chiusura della votazione può essere presentata al Presidente del Consiglio, con istanza sottoscritta dai 2/3 dei consiglieri compreso il Sindaco, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.
2. Sulla richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il Presidente del Consiglio, concede la parola esclusivamente per dichiarazioni di voto, con le modalità di cui al successivo art. 43; successivamente la richiesta viene posta in votazione e risulta accolta se ottiene il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri compreso il Sindaco.
3. In caso di accoglimento della richiesta, è posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto, con le modalità di cui al successivo art. 43.

Articolo 42 – Chiusura della discussione

1. Nel corso della discussione il Presidente del Consiglio, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere richieda di parlare.

Articolo 43 - Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione, un consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a 2 minuti.
2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a 1 minuti.
3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a 2 minuti.
4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
5. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo

originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

Articolo 44 – Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo in forma palese (per alzata di mano o per appello nominale) o a scrutinio segreto.
2. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari.

Articolo 45 – Votazione per alzata di mano

1. Il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima di votare coloro che sono favorevoli, a seguire i contrari ed infine gli astenuti.
2. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza del Segretario comunale, il Presidente del Consiglio, ne proclama il risultato.

Articolo 46 – Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata, in ordine alfabetico.
2. La votazione si effettua quando è richiesta dal Presidente del Consiglio o da almeno 10 (dieci) consiglieri; tale richiesta, anche verbale, deve esser formulata al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.

Articolo 47 - Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni riguardanti persone e quelle per le quali questa forma di votazione sia espressamente prescritta, si svolgono a scrutinio segreto.
2. La votazione mediante scrutinio segreto è effettuata a mezzo di scheda.
3. La votazione si svolge nel seguente modo:
 - a) le schede sono predisposte dall'ufficio segreteria, in bianco, uguali di colore e formato;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere ovvero indica il voto favorevole o contrario alla proposta.
4. Le schede contenenti segni di riconoscimento o nominativi in eccedenza sono nulle.
5. Le operazioni di scrutinio segreto devono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il presidente nello spoglio delle schede.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio perché ne sia presa nota nel verbale.
7. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Articolo 48 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "*quorum*" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ovvero un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del Consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Non sono compresi fra i votanti i membri del consiglio che escono dall'aula prima della votazione.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta; essa è solo inefficace e può essere iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

6. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, un argomento all'Ordine del giorno non approvato non può essere ulteriormente oggetto di discussione o di votazione nella stessa seduta ma può essere ripresentato solo in una seduta successiva.
7. Il verbale riporta esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

Articolo 49 - Proclamazione del risultato.

1. Ultimata la votazione, il Presidente del Consiglio, ne proclama il risultato.
2. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari.
3. Nel caso si dovessero verificare delle irregolarità, il Presidente del Consiglio, può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
4. In caso di urgenza, il Consiglio può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

CAPO IV
COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Articolo 50 – Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni

1. Il Presidente del Consiglio e ogni consigliere potrà chiedere la parola per commemorazioni, celebrazioni o comunicazioni di particolare importanza su oggetti estranei all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 51 – Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco e/o all'Assessore competente, per conoscere:
 - la corrispondenza a verità di un fatto e se risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito.
 - i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. L'interrogazione è presentata per iscritto al Sindaco e/o all'Assessore competente per materia; la risposta sarà fornita per iscritto o verbalmente in Consiglio Comunale.
3. Possono essere presentate interrogazioni scritte aventi carattere d'urgenza durante l'avvio della seduta del Consiglio Comunale. Qualora non venga fornita immediata risposta la stessa è iscritta nel programma dei lavori della prima seduta consiliare immediatamente successiva.
4. Il consigliere illustra il contenuto dell'interrogazione per non più di 5 minuti, e la relativa risposta non deve superare i 5 minuti.
5. L'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di 3 minuti.

Articolo 52 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco e/o agli Assessori competenti per conoscere le iniziative che si intendono assumere in ordine agli argomenti prospettati dall'interpellante medesimo.
2. Per la discussione delle interpellanze si seguono le disposizioni previste nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 51 del presente regolamento.

Articolo 53 - Svolgimento delle interrogazioni e interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'Ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al Consiglio.
2. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interrogazioni e delle interpellanze; dopo le risposte del Sindaco e/o degli Assessori possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.
3. Se l'interrogante o l'interpellante, primo firmatario, non si trovi presente quando venga in discussione la sua interrogazione o interpellanza, questa si ha per ritirata a meno che il presentatore ne abbia precedentemente chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificata.

Articolo 54 - Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire a una decisione su di esso.

Articolo 55 – Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata per iscritto al Presidente del Consiglio per il suo inserimento nell'Ordine del giorno, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio.
2. Se la mozione è presentata da un quinto dei consiglieri assegnati e contiene la richiesta di convocazione del Consiglio, la sua trattazione ha luogo entro il termine di venti giorni.
3. La trattazione delle mozioni è disciplinata dalle disposizioni previste per lo svolgimento delle interpellanze e interrogazioni, la discussione è aperta a tutti i Consiglieri.

Articolo 56 – votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono esser votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.

Articolo 57 – Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

Articolo 58 – Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno hanno per contenuto una manifestazione di intendimenti del Consiglio che non impegnano il bilancio, né modificano le disposizioni vigenti nell'ente.
2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio almeno 24 ore prima della seduta e sono posti tra gli argomenti da trattare dal Consiglio secondo l'ordine di presentazione.
3. Sugli ordini del giorno presentati è possibile, anche nel corso della discussione, presentare ordini del giorno alternativi, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
4. Sugli ordini del giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di un oratore per gruppo, salvo diversa posizione all'interno dello stesso, ciascuno per un tempo non superiore a 2 minuti.
5. Gli ordini del giorno devono riguardare in via prevalente materie di competenza locale.
6. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il Presidente del Consiglio.

CAPO V
DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Articolo 59 – Diritto di iniziativa

1. Spetta a ciascun consigliere il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del Consiglio comunale.
2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'Ordine del giorno del Consiglio, nonché di interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.
3. La proposta di deliberazione è inviata al Presidente del Consiglio, che ne trasmette copia al Segretario comunale per lo svolgimento dell'istruttoria.
4. La proposta deve essere formulata in termini chiari e deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.
5. Il Presidente del Consiglio può trasmettere la proposta alla commissione consiliare competente.
6. Ove la commissione consiliare faccia propria la proposta, anche con eventuali modifiche o integrazioni concordate con il presentatore, all'atto dell'iscrizione della proposta all'Ordine del giorno del Consiglio la stessa deve essere corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

Articolo 60 – Diritto di accesso

1. Ciascun consigliere che intenda ottenere e/o consultare documenti utili all'espletamento del proprio mandato si rivolge direttamente all'assessore competente, al Segretario comunale o ai Responsabili dei servizi e uffici.
2. Il diritto di accesso e di consultazione riguarda tutti gli atti dell'Amministrazione comunale.
3. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera, con esenzione di qualsiasi spesa e con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
4. Il consigliere comunale è obbligato al segreto nei casi specificatamente determinati dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 61 – Diritto di informazione.

1. Ciascun consigliere può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite, al Sindaco o all'Assessore competente.
2. Il Sindaco e gli Assessori possono disporre di volta in volta che le informazioni siano fornite anche dal responsabile di servizio.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 63 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull'Albo pretorio.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 24/01/2013.
3. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico e nell'apposita sezione del sito internet del Comune.